



Audizione
Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni
urgenti per la gestione dei flussi migratori

Camera dei Deputati
Commissioni riunite I Affari costituzionali e IX Trasporti, poste e
telecomunicazioni

17 gennaio 202

Sintesi del provvedimento

Il testo del decreto legge n. 1/2023, prevede che il ministro dell'Interno, di concerto con il ministro della difesa e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del consiglio dei ministri (si v art 1co,2 dl 130/2018) possa limitare o vietare il transito e la sosta nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica escludendo tale divieto «nel caso di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al Centro di coordinamento per il soccorso marittimo dello Stato nella cui area SAR di competenza ha avuto luogo l'evento e allo Stato di bandiera della nave, e qualora ricorrano congiuntamente tutte le seguenti condizioni:

- a) la nave che effettua sistematicamente attività di ricerca e soccorso opera in conformità ad autorizzazioni o abilitazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di bandiera ed è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione;
- b) siano avviate tempestivamente informative alle persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità;
- c) sia chiesta nell'immediatezza dell'evento l'assegnazione del porto di sbarco;
- d) il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità è raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso;
- e) sono fornite alle autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorità di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini dell'acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione dettagliata dell'operazione di soccorso posta in essere;
- f) le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non hanno concorso a creare situazioni di pericolo a bordo né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.

Il transito e la sosta di navi nel mare territoriale sono garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità.

Nei casi di violazione del provvedimento adottato, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, il Prefetto applica al comandante della nave le sanzioni amministrative (da 10.000 a 50.000 euro) sino al fermo della nave, senza una valutazione da parte dell'autorità giudiziaria rispetto alla sanzione comminata dal Prefetto.

Dati sugli sbarchi

Sbarcati in Italia (fonte del Ministero dell'Interno)

Dal 1° gennaio al 13 gennaio 2023: 3.819

Dal 1° gennaio al 27 dicembre 2022: 105.140

Nel 2021: 67.477

Nel 2020: 34.154

Nel 2019: 11.471

Nel 2018: 23.370

MSNA sbarcati in Italia (fonte del Ministero dell'Interno)

Dal 1° gennaio al 27 dicembre 2022: 12.687

Nel 2021: 10.053

Nel 2020: 4.687

Nel 2019: 1.680
Nel 2018: 3.536

MSNA presenti e registrati in piattaforma SIM (fonte MIps)

Al 30 novembre 2022: 20.032
A dicembre 2021: 12.284
A dicembre 2020: 7.080
A dicembre 2019: 6.054
A dicembre 2018: 10.787

La posizione di ANCI

In occasione degli sbarchi delle ultime settimane, come sempre, i Comuni direttamente interessati si sono mostrati disponibili a farsi carico dei naufraghi, nello spirito di collaborazione interistituzionale e di solidarietà.

Tuttavia, la nuova impostazione adottata dal Governo richiama l'esigenza di formulare alcune osservazioni e orientamenti che consentano a tale collaborazione interistituzionale di incardinarsi su binari di una gestione ordinaria.

Occorre definire con chiarezza le modalità di individuazione del porto di sbarco, che non viene più individuato tra quelli più prossimi all'evento di soccorso: le nuove modalità di assegnazione del porto di sbarco comportano che tutti i porti italiani possano essere considerati utili all'attracco di navi di soccorso migranti.

A tal fine, ANCI **chiede di conoscere quali siano i criteri che orientano l'assegnazione del porto di sbarco, al fine di rendere programmabili e gestibili in ordinarietà eventuali interventi di competenza dei Comuni.**

La questione dei criteri per l'assegnazione del porto di sbarco assume una connotazione specifica in presenza di minori stranieri non accompagnati sulle navi di soccorso.

Al riguardo, è intendimento di ANCI emendare il provvedimento prevedendo, con riferimento alla presa in carico di MSNA, che **gli sbarchi possano avvenire solo nei territori delle regioni dove sia stato attivato il centro governativo di prima accoglienza**, così come previsto dal comma 1 art. 19 d.lgs. 142/2015, di capienza adeguata alle esigenze di primissima accoglienza. Solo in tal modo si potrà superare l'attuale quadro emergenziale caratterizzato dal collocamento in urgenza a carico dei Comuni e garantire la piena attuazione della filiera delle competenze in materia, oltre che le tempestive funzioni di protezione, identificazione, accertamento dell'età e screening psico-sociosanitario, ed eventuale rintraccio di familiari dei MSNA. Si evidenzia a margine che le operazioni di sbarco avvengono presso porti che, in quanto tali, sono "territorio dello Stato", non dei Comuni, quindi nella piena competenza dello stesso.

La difficoltà nella gestione e nella presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, con forti concentrazioni di numeri in alcuni territori, viene infatti amplificata dai nuovi arrivi, con l'impossibilità di accogliere nel SAI tutti i MSNA, come stabilito dall'art 19 del d.lgs. 142/2015, poiché la capienza della rete SAI è molto inferiore alle esigenze di accoglienza.

Questa cornice evidenzia ancora una volta l'assoluta urgenza di ampliare la capienza della rete SAI nella misura di almeno 4.000 posti aggiuntivi dedicati ai MSNA.

In via più generale, il numero consistente di arrivi (nei primi 13 giorni di gennaio sono sbarcati 3.891 persone a fronte dei 378 del 2022), conferma la necessità di mantenere attivi, fino al 31 dicembre 2023, i 4.418 posti SAI già valutati e finanziati in occasione dell'emergenza Ucraina ai sensi dell'art 26 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

Anche su questi ultimi due aspetti, ANCI intende emendare il provvedimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, riteniamo sia necessario un'urgente **riattivazione delle sedi di concertazione interistituzionale, a partire da Tavolo di Coordinamento Nazionale** (art. 16 del d.lgs. 142/2015 e ss.) al fine di garantire la piena attuazione del Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati di cui all'Intesa di conferenza unificata del 10 luglio 2014, eventualmente aggiornato.

Chiediamo infine, come annotazione di carattere generale, che il Governo e il legislatore tengano in considerazione che si tratta di un'ennesima riforma legislativa (la terza in 4 anni) che incide su un tema che caratterizza la vita del Paese ormai da decenni.

Questo comporta una serie di conseguenze che prescindono dal merito stesso delle riforme, a partire dallo stress organizzativo a cui il sistema è continuamente sottoposto, impedendo di andare a porre mano una volta per tutte all'efficientamento della gestione ordinaria, chiamata continuamente a ripartire "dall'anno zero".